

Documenti

Norme e tributi

Giovedì 26 Giugno 2008

1

LA MANOVRA D'ESTATE

IL DECRETO LEGGE

- Il testo del decreto legge 112 del 2008, entrato in vigore il 25 giugno
- La guida alla lettura al provvedimento, con i commenti articolo per articolo

Il Sole **24 ORE**

www.ilsole24ore.com

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

SOMMARIO

3	Articolo 1 - Finalità e ambito di intervento	18	Articolo 30 - Imprese soggette a certificazione
3	Articolo 2 - Banda larga	19	Articolo 31 - Durata e rinnovo della carta d'identità
4	Articolo 3 - Start up	19	Articolo 32 - Strumenti di pagamento
5	Articolo 4 - Strumenti innovativi di investimento	19	Articolo 33 - Studi di settore ed elenchi Iva
5	Articolo 5 - Sorveglianza dei prezzi	19	Articolo 34 - Apparecchi di misurazione
5	Articolo 6 - Internazionalizzazione delle imprese	19	Articolo 35 - Installazione degli impianti
6	Articolo 7 - «Strategia energetica nazionale»	20	Articolo 36 - Class action
7	Articolo 8 - Sfruttamento di giacimenti di idrocarburi	20	Articolo 37 - Certificazioni e prestazioni sanitarie
7	Articolo 9 - Sterilizzazione dell'Iva sugli aumenti petroliferi	20	Articolo 38 - Imprese in un giorno
7	Articolo 10 - Energia e telecomunicazioni	21	Articolo 39 - Adempimenti per i rapporti di lavoro
8	Articolo 11 - Piano casa	23	Articolo 40 - Tenuta dei documenti di lavoro
9	Articolo 12 - Concessioni Tav	24	Articolo 41 - Orario di lavoro
9	Articolo 13 - Patrimonio residenziale pubblico	25	Articolo 42 - Accesso agli elenchi dei contribuenti
10	Articolo 14 - Expo Milano 2015	25	Articolo 43 - Strumenti di attrazione degli investimenti
10	Articolo 15 - Costo dei libri scolastici	27	Articolo 44 - Contributi all'editoria
11	Articolo 16 - Trasformazione in fondazioni delle università	27	Articolo 45 - Secit e Commissione spesa pubblica
12	Articolo 17 - Progetti di ricerca di eccellenza	28	Articolo 46 - Collaborazioni e consulenze nella Pa
12	Articolo 18 - Personale delle società pubbliche	28	Articolo 47 - Incompatibilità, cumulo di impieghi
12	Articolo 19 - Cumulo tra pensione e redditi di lavoro	28	Articolo 48 - Risparmio energetico
13	Articolo 20 - Disposizioni in materia contributiva	29	Articolo 49 - Lavoro flessibile nella Pa
14	Articolo 21 - Contratto di lavoro a tempo determinato	29	Articolo 50 - Cancellazione della causa dal ruolo
14	Articolo 22 - Contratti occasionali di tipo accessorio	29	Articolo 51 - Processo telematico
14	Articolo 23 - Contratto di apprendistato	30	Articolo 52 - Contenimento delle spese di giustizia
15	Articolo 24 - «Taglia-leggi»	30	Articolo 53 - Razionalizzazione del processo del lavoro
15	Articolo 25 - «Taglia-oneri» amministrativi	30	Articolo 54 - Accelerazione del processo amministrativo
16	Articolo 26 - «Taglia-enti»	31	Articolo 55 - Accelerazione del contenzioso tributario
16	Articolo 27 - «Taglia-carta»	31	Articolo 56 - Disposizioni transitorie
17	Articolo 28 - Razionalizzazione di strutture tecniche statali	31	Articolo 57 - Servizi di cabotaggio
18	Articolo 29 - Trattamento dei dati personali	32	Articolo 58 - Patrimonio immobiliare pubblico
		32	Articolo 59 - Finmeccanica Spa

DOSSIER ONLINE

LA MANOVRA ECONOMICA
Disponibile l'elenco
delle 3.574 leggi
che spariranno

■ Il decreto legge 112/08, tra l'altro, cancella 3.574 leggi: la più datata è del 1864, la più recente del 1996. L'elenco completo è pubblicato sul sito internet del Sole 24 Ore nel dossier «La manovra economica». Online anche gli approfondimenti e l'Abc del decreto

GUIDA AI COMMIA A CURA DI:

Dario Aquaro, Laura Cavestri,
Saverio Fossati, Alessandro Galimberti,
Valentina Maglione, Giovanni Negri,
Marco Peruzzi, Federico Simonelli

Fisco, pubblico impiego ed energia tra gli interventi urgenti del Governo

Iniziamo la pubblicazione del testo del decreto leggen. 112 del 25 giugno 2008, con le «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Il decreto legge è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 152 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 147 di ieri ed è in vigore dalla stessa data (25 giugno).

TITOLO I

Finalità e ambito di intervento

ARTICOLO 1

Finalità e ambito di intervento

1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2009:

a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del Pil nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra debito pubblico e Pil entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;

b) la crescita del tasso di incremento del Pil rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonché attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impre-

sa nonché per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.

TITOLO II

Sviluppo economico, semplificazione e competitività

Capo I

Innovazione

ARTICOLO 2

Banda larga

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.

2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.

3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità Garante per le Comunicazioni dall'articolo 89, primo comma, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. All'Autorità Garante per le Comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997 n. 249, in materia di installazione delle reti dorsali.

4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente.

La guida

Articolo 1. Obiettivi. Uniti agli altri provvedimenti indicati nel Dpef per il 2009, gli interventi previsti dal decreto puntano a raggiungere un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari al 2,5% del Pil nel 2008, al 2% nel 2009, all'1% nel 2010 e allo 0,1% nel 2011 e a mantenere il rapporto tra debito pubblico e Pil entro il 103,9% nel 2008, il 102,7% nel 2009, il 100,4% nel 2010 e il 97,2% nel 2011.

Individuati inoltre i fattori su cui agire per far crescere il tasso di incremento del Pil rispetto agli andamenti tendenziali per questo esercizio e i tre successivi

Articolo 2. Banda larga.

Semplificate le regole edilizie per le reti in fibra ottica. Gli operatori della comunicazione possono utilizzare senza oneri per la posa dei cavi le infrastrutture esistenti, pubbliche o in concessione a soggetti pubblici. Per installare le reti occorre presentare, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di inizio attività (con una relazione e i progetti) allo sportello unico dell'amministrazione competente. La stessa denuncia va trasmessa al gestore della rete

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

La guida

Articolo 2 (segue). Banda larga.

Se sull'immobile interessato dall'intervento grava un vincolo tutelato dal Comune, i 30 giorni decorrono dal rilascio dell'assenso. Mentre se la tutela non compete al Comune, l'ufficio comunale convoca una conferenza di servizi: i 30 giorni decorrono dall'esito della conferenza. Se nei 30 giorni il dirigente del Comune verifica l'assenza di una condizione legittimante o se esistono rischi per la sicurezza pubblica, vieta l'inizio dei lavori e indica le modifiche necessarie: l'operatore può poi ripresentare un'altra denuncia. Decorsi i 30 giorni, l'operatore comunica al Comune l'inizio dei lavori. La denuncia ha efficacia al massimo per tre anni: è necessario comunque comunicare allo sportello unico la data di fine lavori. Occorre poi presentare allo sportello unico il certificato di collaudo finale, che attesta la conformità al progetto presentato con la Dia

Articolo 3. Agevolazioni per le start up.

Sono esenti le plusvalenze che derivano dalla cessioni di partecipazioni o azioni possedute da almeno tre anni di società di persone (escluse le società semplici) o di capitali, costituite da non più di sette anni. Ma l'esenzione è concessa solo se, entro due anni, le plusvalenze realizzate sono reinvestite in altre società che svolgono la stessa attività e che sono costituite da non più di tre anni

Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.

5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16 comma 7 del Dpr 6 giugno 2001 n. 380.

6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispet-

to dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.

12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del Dpr 380/2001. Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.

14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo.

15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

ARTICOLO 3**Start up**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi: «6 bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a),

che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.

6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma precedente non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».

ARTICOLO 4

Strumenti innovativi di investimento

1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e la valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.

Capo II

Impresa

ARTICOLO 5

Sorveglianza dei prezzi

1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono sostituiti dai seguenti: «198. È istituito presso il ministero dello Sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agri-

coltura di cui al comma 196. Esso analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 199. Per l'esercizio delle propria attività il Garante di cui al comma precedente si avvale dei dati rilevati dall'Istat, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, nonché del supporto operativo della Guardia di Finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del ministero dello Sviluppo economico».

2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 198».

ARTICOLO 6

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*).

2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:

- a. la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
- b. studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
- c. altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La guida

Articolo 4. Fondi di investimento. Saranno costituiti fondi di investimento, a livello nazionale e locale, con la partecipazione di investitori pubblici e privati. L'obiettivo? Sviluppare programmi di investimento per realizzare iniziative di produzione innovative, anche valorizzando i fondi europei. Le norme attuative saranno dettate dal ministero dello Sviluppo economico con decreto

Articolo 5. «Mister prezzi». Modifiche alla disciplina del Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito con la Finanziaria 2008. Mister prezzi può avviare indagini conoscitive sull'andamento dei prezzi, segnalati dagli Uffici prezzi delle Camere di commercio, e metterle a disposizione dell'Antitrust. Per queste indagini, può appoggiarsi alla Guardia di finanza. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del ministero dello Sviluppo economico

Articolo 6. Internazionalizzazione delle imprese. Le imprese italiane che intendono operare su mercati extraeuropei possono ricevere agevolazioni finanziarie solo nei limiti degli aiuti «de minimis» (regolamento Ue 1998/2006). Individuate le iniziative agevolabili. Tra queste, l'apertura di strutture all'estero per lanciare i prodotti

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

La guida

Articolo 6 (segue).**Internazionalizzazione**

delle imprese. Per i finanziamenti alle imprese è utilizzato il Fondo rotativo a sostegno delle esportazioni italiane. Il Cipe stabilisce, entro il 30 giugno di ogni anno, il fabbisogno finanziario del Fondo. I termini e le condizioni degli interventi, la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo sono stabiliti con delibere del Cipe attese nei prossimi 90 giorni

Articolo 7. Energia nucleare e riduzione delle emissioni.

Vengono stabilite le linee guida per la «Strategia energetica nazionale», da definire entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto: diversificazione delle fonti, promozione dell'efficienza energetica, sostenibilità e riduzione delle emissioni, creazione di impianti nucleari. Allo scopo viene convocata una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente. Infine, accordi con paesi Ue e terzi in tema di energia. Si autorizza la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di accordi con altri stati, per lo sviluppo del nucleare. In tali accordi, che regoleranno ogni aspetto connesso della normativa, potranno essere contenuti modelli contrattuali per la fornitura a lungo termine di energia, da restituire una volta conclusa la costruzione delle centrali

3. Con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro degli Affari esteri, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operatività delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento.

5. È abrogato il decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2, ad eccezione altresì degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. È, per altro abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.

Capo III**Energia****ARTICOLO 7****«Strategia energetica nazionale» e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO₂**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priori-

tà per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:

- a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
- b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
- c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
- d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
- e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
- f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il ministro dello Sviluppo economico convoca, d'intesa con il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.

3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Governo è autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno o più Accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di CO₂ e garantire la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, in conformità al Regolamento (Ce) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, alla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione 2004/294/Ce dell'8 marzo 2004 e alle direttive 2003/54/Ce e 2003/55/Ce del 26 giugno 2003.

2. Gli Accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale.

3. Gli Accordi potranno definire, conseguentemente, tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le

competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 8

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n.179, si applica fino a quando il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente, del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.

2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al ministero dello Sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.

3. Il ministero dello Sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitiva ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.

4. È abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo

23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.

ARTICOLO 9

Sterilizzazione dell'Iva sugli aumenti petroliferi

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «può essere» sono modificate con le parole: «è adottato»;

b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali rispetto» è aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».

2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, previa apposita convenzione tra il ministero dello Sviluppo economico e l'Agenzia.

3. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti i ministri delle Infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali è approvata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Convenzione di cui al comma 2, che definisce altresì le modalità e le risorse per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

ARTICOLO 10

Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni

1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunta la seguente lettera: «c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal ministero dello Sviluppo economico.».

La guida

Articolo 8. Ricerca e coltivazione di idrocarburi nel golfo di Venezia.

Il Consiglio dei ministri può revocare il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel golfo, una volta accertato che non ci siano rischi di subsidenza sulle coste. Gli studi sulla base dei quali il Consiglio formula il suo giudizio sono presentati dai titolari delle concessioni. Giacimenti marginali di idrocarburi: le concessioni per giacimenti marginali, attualmente improduttivi o per i quali non sia stata presentata domanda di riconoscimento, verranno riassegnate con procedura competitiva. Sono abolite le incentivazioni previste dal decreto legislativo 164/2000.

Articolo 9. Agevolazioni sui carburanti.

Diventano obbligatorie, per far fronte all'aumento del prezzo del greggio, le manovre di diminuzione delle aliquote sui carburanti ad uso civile, regolate dagli articoli 290 e 291 della legge 244/2007. L'approvazione delle disposizioni è subordinata al sì da parte della Commissione europea.

Articolo 10. Energia e finanziamenti.

Vengono inseriti, fra i beneficiari dei finanziamenti previsti dal fondo di sostegno alle imprese, anche gli interventi sulle infrastrutture energetiche e sulle reti di telecomunicazione.

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

La guida

Capo IV

Casa e infrastrutture

ARTICOLO 11
Piano Casa

1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Cipe approva un piano nazionale di edilizia abitativa, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro per le Politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 della legge n. 9 del 2007;
- g) immigrati regolari.

3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in

favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.

4. L'attuazione del Piano nazionale è realizzata con le modalità di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai sensi dei commi da 5 a 8.

5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano, concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza dei fenomeni di disagio e di degrado nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani e di riqualificazione urbana, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, con principale intervento finanziario privato, possono essere stipulati appositi accordi di programma, promossi dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilità economica, e all'edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica. Gli interventi sono attuati, attraverso interventi di cui alla parte II, titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le seguenti modalità:

a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione

Articolo 11. Piano casa. In cantiere un piano nazionale di edilizia abitativa. Lo metterà a punto il ministro delle Infrastrutture che ha 60 giorni per presentare una proposta di piano alla Conferenza unificata. L'approvazione finale spetta comunque al Cipe. Il piano prevede il coinvolgimento di capitali pubblici e privati per realizzare case da destinare alle categorie sociali svantaggiate: famiglie, giovani coppie e anziani a basso reddito, studenti fuori sede, soggetti sotto sfratto e immigrati regolari. Le risorse pubbliche che sostengono il Piano casa sono le stesse già individuate dal Governo Prodi con le manovre del 2007 e del 2008: in totale, circa 800 milioni. Sono previsti interventi sia per recuperare il patrimonio abitativo esistente sia per costruire nuove case. Saranno costituiti fondi immobiliari per acquisire e realizzare immobili per l'edilizia abitativa, Ater e Iacp reinvestiranno in nuovi alloggi i proventi della vendita del patrimonio, saranno introdotte agevolazioni per le coop edilizie. Nel Piano casa trovano poi spazio programmi integrati di promozione di edilizia sociale nei sistemi metropolitani: per realizzarli, possono essere stipulati accordi di programma, promossi dal ministero delle Infrastrutture

dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;

c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;

d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.

6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall'acquisto originario.

8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo di cui all'accordo di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel quale conflui-

scono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

ARTICOLO 12

Abrogazione della revoca delle concessioni Tav

1. All'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8-sexiesdecies è sostituito dal seguente: «per effetto delle revocche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da Tav Spa con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con Rfi Spa. Ed i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie»;

b) i commi 8-septiesdecies, 8-duodevices e 8-undevices sono abrogati.

ARTICOLO 13

Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico

1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministro delle Infrastrutture ed il ministro per i Rapporti con le Regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con Regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.

La guida

Articolo 11 (segue). Piano casa. Gli accordi di programma attuano interventi per garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato e all'edilizia sovvenzionata pari almeno al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma. Gli accordi delinano inoltre interventi di riqualificazione urbana dell'edilizia esistente. I capitali vengono chiesti soprattutto ai privati, remunerati con diritti edificatori. Questi programmi vengono dichiarati di interesse strategico nazionale

Articolo 12. Tav. Abrogata la revoca delle concessioni disposta nel 2007 ai contraenti generali che avevano avuto l'assegnazione senza il ricorso a bando di gara

Articolo 13. Case popolari. Nuovi fondi per «alleviare il disagio abitativo» saranno recuperati vendendo gli alloggi degli Iacp. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i ministri delle Infrastrutture e dei Rapporti con le regioni promuovono la conclusione di accordi con le regioni e gli enti locali (che controllano gli Iacp) per semplificare le procedure di alienazione degli immobili degli Istituti

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

La guida

Articolo 14. Expo Milano 2015. Stanziati fondi per l'Expo: 30 milioni nel 2009, 45 nel 2010, 59 nel 2011, 223 nel 2012, 564 nel 2013, 445 nel 2014 e 120 nel 2015. Il sindaco di Milano è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Entro 30 giorni sono istituiti gli organismi gestori delle attività, incluso un tavolo istituzionale presieduto dal Presidente della Regione Lombardia

Articolo 15. Libri scolastici online. Dal prossimo anno scolastico (2008/2009), verranno individuati preferibilmente testi scolastici disponibili online. Entro tre anni i libri per il primo ciclo e la scuola superiore saranno prodotti nelle versioni a stampa, online e miste. E dall'anno scolastico 2011/2012 saranno adottati solo libri scaricabili online e in versione mista. Il ministro dell'Istruzione, con decreto, stabilirà le caratteristiche tecniche dei libri cartacei, anche per contenere il peso, le caratteristiche tecnologiche dei libri nelle versioni online e mista, il prezzo dei singoli testi per il primo ciclo e i tetti di spesa annui per le scuole secondarie. Anche le Università sono chiamate ad adeguarsi alla migrazione dei libri sul web

2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:

- determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;
- riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
- destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.

3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.

ARTICOLO 14 Expo Milano 2015

1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (Bie) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della Regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli Enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione

delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

Capo V Istruzione e ricerca

ARTICOLO 15 Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete Internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite Internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da Internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da Internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti a unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:

- le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
- le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni online e mista;

c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

ARTICOLO 16

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'agenzia del Demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni a essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito

del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei

La guida

Articolo 16. Trasformazione delle Università in fondazioni.

Le università pubbliche possono trasformarsi in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione deve essere adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta e approvata con decreto del ministero dell'Istruzione, di concerto con l'Economia. La trasformazione opera dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera. Le fondazioni subentrano nei rapporti e nella titolarità del patrimonio universitario e la proprietà dei beni immobili degli Atenei è trasferita, con decreto dell'agenzia del Demanio, al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali. I contributi e le liberalità a loro favore sono esenti da tasse e deducibili dal reddito. Sono ridotti del 90% gli oneri notarili degli atti di donazione. Insieme alla delibera di trasformazione devono essere adottati statuto e regolamenti amministrativi e contabili della fondazione, nella quale potranno entrare soggetti pubblici e privati. La vigilanza compete al ministero dell'Istruzione, di concerto con quello dell'Economia. Il controllo contabile spetta alla Corte dei conti

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

La guida

Articolo 17. Fondazione Iri. Dal 1° luglio 2008 è abolita la Fondazione Iri, che era sopravvissuta all'Istituto, sciolto nel 2000 dal governo Amato. Le dotazioni vanno alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia. Il patrimonio storico e documentale è affidato a una società controllata dallo Stato

Articolo 18. Personale delle società pubbliche. Le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici assumono dipendenti conformandosi ai criteri di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità, trasparenza, rispetto delle pari opportunità. Procedure da decentrare, commissioni composte da esperti esterni, non politici né sindacalisti. Principi analoghi per le partecipate. Dispensate le società quotate su mercati regolamentati

Articolo 19. Abolizione del divieto di cumulo. Dal 1° gennaio 2009 i redditi da lavoro autonomo e dipendente saranno totalmente cumulabili con la pensione di anzianità. Così anche le pensioni contributive maturate prima dei 65 anni (uomini) o 60 anni (donne). Interamente cumulabili i redditi da lavoro autonomo e dipendente con le pensioni di vecchiaia. Via il limite di 63 anni per la cumulabilità

nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

ARTICOLO 17 Progetti di ricerca di eccellenza

1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione Iri è soppressa.

2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione Iri in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia.

3. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze è disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione Iri a una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione Iri alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto italiano di tecnologia.

4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del precedente comma sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

5. La Fondazione Istituto italiano di tecnolo-

gia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Capo VI Liberalizzazioni e deregolazione

ARTICOLO 18 Reclutamento del personale delle società pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

ARTICOLO 19 Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato

dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

ARTICOLO 20

Disposizioni in materia contributiva

1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:

a) la contribuzione per maternità;

b) la contribuzione per malattia per gli operai.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 2, lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è così sostituito: «Al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo».

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

5. All'articolo 36 del decreto del presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, so-

no sopresse le parole: «dell'articolo 40, n. 2, del Rdl 4 ottobre 1935, n. 1827, e».

6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.

8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità della domanda può essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva.

9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: «regionali» sono soppressi le seguenti parole: «e provinciali».

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.

13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.

14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è soppresso.

La guida

Articolo 20. Trattamento di malattia da parte dei datori di lavoro.

I datori che hanno corrisposto il trattamento economico di malattia, con esonero dell'Inps per l'indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione. Restano comunque alla gestione le contribuzioni versate prima del 1° gennaio 2009. Dal 1° gennaio 2009 le imprese di Stato, le società pubbliche e a capitale misto provvedono alla contribuzione maternità e malattia degli operai. Dalla stessa data le indennità per mobilità a carico del datore (0,30%) si calcolano sull'imponibile delle retribuzioni. Sono abrogate dal 1° gennaio 2009 le esenzioni per l'assicurazione per disoccupazione involontaria per impiegati e operai di aziende pubbliche. È imposta la riunificazione obbligatoria delle controversie previdenziali su un medesimo rapporto: altrimenti l'improcedibilità può essere fatta valere in qualsiasi stato. L'assegno sociale è concesso solo a chi ha soggiornato legalmente per almeno cinque anni in Italia. L'Inps riceverà dai comuni in via telematica decessi e variazioni di stato civile. Per le omissioni i funzionari rispondono del danno erariale

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

La guida

Articolo 21. Contratti di lavoro a tempo determinato.

I contratti a termine sono consentiti anche per l'ordinaria attività del datore. Previste nuove eccezioni alla trasformazione automatica del rapporto a termine in tempo indeterminato dopo 36 mesi; viene limitato il diritto di precedenza nelle assunzioni di chi ha avuto contratti a tempo determinato. Gli effetti delle modifiche verranno verificati dopo due anni in tavoli congiunti e il Parlamento entro tre mesi deciderà se confermarle

Articolo 22. Contratti occasionali di tipo accessorio.

Definizione di lavoro accessorio: si tratta di prestazioni occasionali domestiche, giardinaggio e pulizie, insegnamento privato, manifestazioni sportive, culturali e di solidarietà, vacanze di giovani studenti, attività agricole stagionali, impresa familiare, consegna porta a porta di giornali. I concessionari dei servizi verranno individuati con decreto. Nel frattempo spetta all'Inps e alle agenzie di lavoro interinale. Abrogata la norma che limita le categorie di prestatori di lavoro accessorio

Articolo 23.

Apprendistato. Via la durata minima dell'apprendistato professionalizzante. Resta la massima di sei anni

ARTICOLO 21**Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato**

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».

2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» aggiungere le parole: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

ARTICOLO 22**Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio**

1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

c) dell'insegnamento privato supplementare;

d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;

e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;

f) di attività agricole di carattere stagionale;

g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;

h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».

2. All'articolo 72 comma 4-bis le parole «lettera e-bis» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g».

3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«5. Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'Inps e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ARTICOLO 23**Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato**

1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni».

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma:

«5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».

3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole: «compresi i dottorati di ricerca».

4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» aggiungere le seguenti parole: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53».

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
- b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del Dpr 30 dicembre 1956, n. 1668;
- c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Capo VII

Semplificazioni

ARTICOLO 24

«Taglia-leggi»

1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A.

ARTICOLO 25

«Taglia-oneri» amministrativi

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e del ministro per la Semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la ridu-

zione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.

3. Ciascun Ministro, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e con il ministro per la Semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.

4. Con decreto del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e del ministro per la Semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e del ministro per la Semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravan-

La guida

Articolo 23 (segue).

Apprendistato. La formazione «esclusivamente aziendale» (individuata dai contratti collettivi e da enti bilaterali) non è soggetta a regolamentazione regionale, ma solo ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali. Il contratto di apprendistato si applica anche ai dottorati di ricerca. In assenza di regolamentazione regionale, l'apprendistato di alta formazione è rimesso a convenzioni con Università e altre istituzioni formative. Abrogati gli obblighi di comunicazione all'amministrazione competente dell'assunzione di apprendisti

Articolo 24. Taglia-leggi.

L'allegato A al decreto (pubblicato sul sito internet del Sole 24 Ore) individua 3574 leggi abrogate dal 60esimo giorno dopo l'entrata in vigore del decreto legge

Articolo 25. Taglia-oneri.

Prevista l'approvazione, entro 60 giorni, di un programma per misurare gli oneri amministrativi che derivano da obblighi informativi nelle materie di competenza statale. L'obiettivo è tagliare questi oneri del 25% entro il 31 dicembre 2012. Tagli in vista anche per le materie di competenza regionale. Lo stato di avanzamento delle semplificazioni è monitorato sul sito internet del ministero per la Pubblica amministrazione

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

La guida

Articolo 26. Taglia-enti.

Gli enti pubblici non economici con meno di 50 persone in organico e gli enti individuati dalla Finanziaria 2008 sono soppressi al 60esimo giorno dall'entrata in vigore del decreto. Salvati gli Ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive e gli enti non inclusi nell'elenco pubblicato dall'Istat in «Gazzetta Ufficiale» ogni anno entro il 31 luglio, gli enti parco e quelli di ricerca. Inoltre, il ministro per la Pa può confermare altri enti, con un decreto da emanare nei prossimi 40 giorni. Le funzioni degli enti soppressi passano all'amministrazione vigilante. Sono inoltre soppressi tutti gli enti pubblici non economici con dotazione organica maggiore che, al 31 dicembre 2008, non sono stati confermati, riordinati o trasformati dalle amministrazioni. All'elenco dettato dalla Finanziaria 2008 degli enti da sopprimere se non riordinati sono aggiunti l'Ente italiano montagna, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente e l'Istituto agronomico per l'oltremare

Articolo 27. Taglia-carta.

Dal 1° gennaio 2009 la spesa per la stampa delle relazioni e delle altre pubblicazioni deve scendere del 50% rispetto a quella del 2007. Inoltre, la «Gazzetta Ufficiale» perde la versione cartacea: agli abbonati sarà distribuita solo la versione telematica

ti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, del ministro per la Semplificazione normativa e dei ministeri e degli Enti pubblici statali interessati.

7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

ARTICOLO 26**«Taglia-enti»**

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma 636 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge», ad eccezione di quelli confermati con decreto dei ministri per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro 40 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai ministri per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente articolo.

2. Sono, altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data,

le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro per la Semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato da una situazione contabile, è disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l'articolo 3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti: «Ente italiano montagna; Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente; Istituto agronomico per l'oltremare».

4. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, del ministro per la Semplificazione normativa».

5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole «e il ministro per dell'Economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il ministro dell'Economia e delle finanze e il ministro per la Semplificazione normativa».

ARTICOLO 27**«Taglia-carta»**

1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della «Gazzetta Ufficiale» a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto legge.

ARTICOLO 28**Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali**

1. È istituito, sotto la vigilanza del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (Irpa).

2. L'Irpa svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n.300 del 30-7-1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

3. Con decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'Irpa. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

4. La denominazione «Istituto di ricerca per la protezione ambientale (Irpa)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (Apat)», «Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs)» e «Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram)».

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'Irpa, il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La Commissione istruttoria per l'Ippc, di cui all'articolo 10 del Dpr 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitrè esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.

8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

9. Il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitrè esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantita dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del Dpr 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitrè membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Dpr 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.

12. La Commissione continua a esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

13. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La guida**Articolo 28. Razionalizzazione di strutture tecniche statali.**

Nasce l'Irpa (Istituto di ricerca per la protezione ambientale), che sostituisce l'Apat (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), l'Infs (Istituto nazionale per la fauna selvatica) e l'Icram (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare). Con decreto del ministro dell'Ambiente sono stabiliti gli organi, la sede, le modalità di costituzione e funzionamento e di assunzione e utilizzo del personale dell'Irpa. Per garantire l'ordinaria amministrazione, nei prossimi 30 giorni, sono nominati un commissario e due subcommissari. Inoltre, sono ridotti da 25 a 23 i componenti della commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata e da 33 a 23 quelli della commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

La guida

Articolo 29. Privacy.

Meno adempimenti per i soggetti che trattano con strumenti elettronici solo dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile è lo stato di salute dei dipendenti, senza indicazione della diagnosi. Anziché tenere un aggiornato documento programmatico per la sicurezza, potranno autocertificare la loro situazione. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è prevista l'adozione con decreto di modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza ai fini amministrativi e contabili: se il decreto non viene emanato per tempo, anche in questi casi basta l'autocertificazione. Riscritte le caratteristiche del modello per la notificazione del trattamento

Articolo 30. Controlli sulle imprese soggette a certificazione.

I controlli amministrativi sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato sono sostituiti dai controlli periodici svolti dagli enti certificatori. Regioni ed enti locali possono garantire livelli ulteriori di tutela. Le tipologie di controlli e gli ambiti di applicazione sono individuati con regolamento

ARTICOLO 29**Trattamento dei dati personali**

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B).».

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del ministro della Giustizia di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e con il ministro per la Semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le correnti finalità amministrative e contabili.

3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.

4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 è sostituito dal seguente: «La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

- 1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché di un responsabile del trattamento se designato;
- 2) la o le finalità del trattamento;
- 3) una descrizione della o delle categorie di

persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.».

5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.

ARTICOLO 30**Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione**

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entra-

no in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

ARTICOLO 31

Durata e rinnovo della carta d'identità

1. L'articolo 3, secondo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

ARTICOLO 32

Strumenti di pagamento

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;

b) l'ultimo periodo del comma 10 è abrogato.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.

3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

ARTICOLO 33

Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori

1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana entro il

30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre».

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nella presente legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.

3. All'articolo 8-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è abrogato;

b) il comma 6 è abrogato.

ARTICOLO 34

Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici.

2. Presso ciascun comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 35

Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

1. Entro il 31 marzo 2009 il ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti

La guida

Articolo 31. Carta d'identità. La Carta d'identità sarà valida per dieci anni, anziché cinque. La novità vale anche per i documenti già consegnati

Articolo 32. Contanti, assegni e tracciabilità. Scesa a 5mila euro dal 30 aprile scorso, torna a 12.500 la soglia per i pagamenti in contanti, gli assegni trasferibili e il saldo dei libretti al portatore. Eliminato l'obbligo di inserire nella girata degli assegni trasferibili il codice fiscale del girante. Cancellati l'obbligo per i professionisti di avere un conto corrente e i limiti ai pagamenti in contanti

Articolo 33. Studi di settore ed elenchi Iva. Gli accertamenti basati sugli studi di settore sono possibili dal periodo d'imposta in cui gli studi entrano in vigore. Gli studi dovranno essere pubblicati in «Gazzetta Ufficiale» entro il 30 settembre del periodo d'imposta in cui entrano in vigore; ma quest'anno il termine è prorogato al 31 dicembre. Cancellato l'obbligo di presentare l'elenco clienti e fornitori, reintrodotto dalla manovra dell'estate 2006

Articolo 34. Uffici metrici. Attribuite ai Comuni le attività di verifica prima e periodica degli strumenti metrici, utilizzati nelle transazioni commerciali e precedentemente di competenza delle Camere di commercio

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

La guida

Articolo 35. Impianti domestici.

Scompare, con l'abrogazione dell'articolo 13 del Dm 37/08, il vincolo di certificare in sede di compravendita o alla fine dei contratti di locazione la conformità degli impianti domestici alle norme di sicurezza

Articolo 36. Class action.

L'operatività delle regole sulla class action, introdotte dalla Finanziaria 2008, slitta al 1° gennaio 2009, anche per estendere l'ambito di applicazione dell'azione collettiva alla Pa

Articolo 37. Certificazioni sanitarie e immigrazione.

Con decreto del ministro del Lavoro sono individuate le norme da abrogare per ridurre gli adempimenti solo formali e non necessari per tutelare la salute o legati a pratiche sanitarie obsolete. Il Testo unico dell'immigrazione non si applica ai cittadini Ue, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario

Articolo 38. Impresa in un giorno.

Semplificazioni in vista per l'avvio di attività imprenditoriali. La disciplina dello sportello unico per le attività imprenditoriali sarà riordinata con un regolamento adottato su proposta del ministro dello Sviluppo economico

all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese; b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.37 è soppresso.

ARTICOLO 36**Class action**

1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della legge 4 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituiti dalle seguenti: «decorso un anno».

ARTICOLO 37**Certificazioni e prestazioni sanitarie**

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del ministro del Lavoro, della Salute e della solidarietà sociale, di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa, previa intesa in sede di conferenza unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. Il presente Testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario».

ARTICOLO 38**Impresa in un giorno**

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti

di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro dello Sviluppo economico e del ministro per la Semplificazione normativa, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dia, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione precedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro dello Sviluppo economico e del ministro per la Semplificazione normativa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2006 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni

pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 39

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrono, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

4. Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.

La guida

Articolo 38 (segue).

Impresa in un giorno. Il regolamento dovrà basarsi, tra l'altro, su questi principi: lo sportello unico deve essere l'unico punto di contatto tra il richiedente e la Pa per tutte le vicende amministrative che riguardano l'attività d'impresa; a verificare il possesso dei requisiti per le attività d'impresa possono essere anche le «Agenzie per le imprese», che sono strutture private accreditate; i Comuni possono appoggiarsi alle Camere di commercio per gestire lo sportello unico; quando basta presentare la dichiarazione di inizio attività allo sportello unico, l'attività d'impresa può essere avviata subito. Un altro regolamento stabilirà i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese e la vigilanza su questi soggetti. Mentre un piano di formazione dei dipendenti pubblici sarà messo a punto dal Comitato per la semplificazione

Articolo 39. Libro unico del lavoro.

Nasce il libro unico del lavoro e vengono abrogati i libri matricola e paga e il registro d'impresa nel settore agricolo. Il nuovo libro unico dovrà essere istituito dai datori di lavoro del settore privato, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

La guida

Articolo 39 (segue). Libro unico del lavoro.

Il libro unico del lavoro dovrà accogliere le informazioni (come dati, anzianità, retribuzione, presenze, somme corrisposte e trattenute, detrazioni fiscali, dati relativi agli assegni familiari) su tutti i lavoratori subordinati, i co.co.co. e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Dovrà essere compilato entro il 16 di ogni mese. La consegna ai lavoratori della copia del libro unico sostituirà la "vecchia" busta paga. L'attuazione delle norme è comunque demandata a un decreto del ministro del Lavoro, che deve essere emanato nei prossimi 30 giorni. Fissate anche le sanzioni (pecuniarie amministrative) per chi viola le nuove disposizioni: da 500 a 2.500 euro per chi non tiene il libro unico; da 200 a 2mila euro per chi non lo esibisce agli organi di vigilanza; da 250 a 2mila euro per i consulenti del lavoro che non esibiscono entro 15 giorni agli organi di vigilanza i documenti in loro possesso; mentre sale da 500 a 3mila euro per i recidivi. Salvo i casi di errore materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi è punita con la sanzione da 150 a 1.500 euro o, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, da 500 a 3mila euro

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979 n. 12 che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3.000.

7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3.000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1.500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

8. Il primo periodo dell'articolo 23 del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.

608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto».

9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'articolo 2, è abrogato il comma 3;
- b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»;
- c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»;
- d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

- a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
- b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
- c) gli articoli 39 e 41 del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- d) il decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
- e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
- h) il decreto del presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
- i) l'articolo 9-quater del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
- j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
- l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;

m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.

ARTICOLO 40

Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente:

«1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti.

2) Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1.000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».

2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,

adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegna al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono abrogate le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».

4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente:

«6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per l'Innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».

5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole «nonché apposita certificazione rela-

La guida

Articolo 40. Adempimenti del datore di lavoro. Vengono riformulate le regole sulla conservazioni dei documenti di lavoro: possono essere tenuti, oltre che dai consulenti del lavoro, anche da commercialisti e avvocati; i professionisti che non esibiscono i documenti agli organi di vigilanza rischiano la sanzione da 100 a mille euro; e, in caso di recidiva, parte la segnalazione all'Ordine di riferimento. Inoltre, al momento dell'assunzione, il datore di lavoro non dovrà più consegnare al lavoratore una dichiarazione con i dati della registrazione fatta nel libro matricola (che è stato abrogato), ma una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro: per adempiere all'obbligo basta consegnare copia del contratto di lavoro. Cade l'obbligo di conservare per almeno due anni dopo la fine del rapporto di lavoro i registri con l'orario di lavoro degli autotrasportatori. I datori di lavoro non dovranno reinviare il prospetto che informa sui posti disponibili per i disabili se non ci sono cambiamenti rispetto all'anno precedente. E le imprese che partecipano a bandi o hanno rapporti con la Pa non devono più presentare la certificazione che attesta il rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

La guida

Articolo 40 (segue). Adempimenti del datore di lavoro. Novità per gli armatori: devono comunicare agli Uffici di collocamento della gente di mare assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro entro il 20esimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco

Articolo 41. Orario di lavoro. Dettate alcune precisazioni in materia di lavoro. Tra le altre, è considerato «lavoratore notturno» chi lavora di notte per almeno tre ore; è considerato «lavoratore mobile» chi è impiegato come personale viaggiante o di volo da un'impresa che si occupa di trasporti, anche per conto terzi; le regole del decreto legislativo 66/93 sull'orario di lavoro non si applicano agli addetti ai servizi di vigilanza privata; le attività connesse al regime di reperibilità non interrompono il riposo giornaliero (11 ore ogni 24); le 24 ore consecutive di riposo obbligatorio ogni 7 giorni sono calcolate come media in un periodo al massimo di 14 giorni. In assenza di accordi nazionali, la contrattazione aziendale può stabilire deroghe alle norme sull'orario di lavoro. Ritoccate anche le sanzioni irrogate a chi viola le norme sull'orario di lavoro

sciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».

6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del presidente della Repubblica n. 324 del 2001.

ARTICOLO 41
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», inserire le parole: «per almeno tre ore».

2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», inserire le parole: «sia per conto proprio che per conto di terzi».

3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attività operative specificamente istituzionali», inserire le parole: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», inserire le parole: «o da regimi di reperibilità».

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni».

6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale».

7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal

seguito: «Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisce la violazione».

9. Il comma 4 dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».

10. Il comma 6 dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio».

12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».

13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003 n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

ARTICOLO 42

Accesso agli elenchi dei contribuenti

1. Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:

a) all'articolo 69 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trenta mila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore»;

b) all'articolo 66-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;

2) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;

3) al quarto comma la parola «pubblicano» è sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalità di cui al secondo comma»;

4) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trenta mila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».

ARTICOLO 43

Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa

1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del ministro dello Sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro per la Semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:

La guida

Articolo 41 (segue).

Orario di lavoro. Tra l'altro, cambia la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni in materia di riposo giornaliero: il minimo passa da 105 a 25 euro e il massimo da 630 a 100 euro per ogni lavoratore e ogni periodo di 24 ore. Le norme sulla durata massima dell'orario di lavoro e sul riposo giornaliero non si applicano ai dirigenti delle Asl: a regolare il settore sarà la contrattazione collettiva

Articolo 42. Elenchi dei contribuenti.

Dopo il caos provocato dalla pubblicazione online dei redditi dei contribuenti, cambiano le regole. Gli elenchi restano consultabili per un anno presso gli uffici delle imposte e i Comuni. La diffusione con altri mezzi è punita con la sanzione da 5mila a 30mila euro, che può essere aumentata fino al triplo, se risulta inefficace in relazione alle condizioni economiche di chi viola il divieto

Articolo 43. Attrazione degli investimenti.

Si preparano agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati, soprattutto al Sud: i criteri e le condizioni per concederle saranno stabilite da un decreto del ministro dello Sviluppo economico

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

La guida

Articolo 43 (segue).**Attrazione degli investimenti.**

Il decreto dello Sviluppo economico, in particolare, individua le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese agevolabili, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione; affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (ex Sviluppo Italia) la gestione dell'intervento; stabilisce le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali per realizzare infrastrutture funzionali agli investimenti privati; regola una procedura accelerata, tramite una conferenza di servizi, per esaminare la richiesta di agevolazione. La vigilanza sugli interventi spetta al ministero dello Sviluppo economico. Per finanziare l'operazione si attinge a un Fondo in cui confluiscono le risorse già assegnate allo Sviluppo economico con Piani pluriennali e quelle del Fondo per le aree sottoutilizzate: con un decreto dello Sviluppo economico da emanare nei prossimi 60 giorni viene effettuata una ricognizione delle risorse del Fondo. Per utilizzare le risorse del Fondo, il ministero dello Sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo e al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa di chiedere al ministero dello Sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato e alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il ministero dello Sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denomina-

to necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

2. Il ministero dello Sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al ministero dello Sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del ministero per lo Sviluppo economico di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.

4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma, il ministero per lo Sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti.

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere Cipe 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo pre-

cedente si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.

6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto legge n. 35 del 2005.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, si può provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

ARTICOLO 44

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria

1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il ministro per la Semplificazione normativa, sono emanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziati nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;

b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatiz-

zate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento.

ARTICOLO 45

Suppressione del Servizio consultivo e ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo e ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del ministero dell'Economia e delle finanze, assegnato al dipartimento delle Finanze di tale Ministero.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:

a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;

b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rinvenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritti in un apposito fondo dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze. Con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.

La guida

Articolo 43 (segue).

Attrazione degli investimenti. Dall'entrata in vigore del decreto dello Sviluppo economico che individuerà le nuove agevolazioni, non potranno più essere presentate le domande per ottenere gli incentivi concessi in base alle norme sui contratti di programma. Alle domande presentate prima di quella data si applicano le "vecchie" regole: ma l'interessato può chiedere di accedere alle nuove agevolazioni. Per finanziare le agevolazioni si possono utilizzare le risorse disponibili presso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti

Articolo 44. Contributi all'editoria.

Un regolamento, atteso nei prossimi 60 giorni, semplificherà l'erogazione dei contributi all'editoria. In particolare, saranno snelliti i documenti da presentare, i criteri di calcolo e le fasi del procedimento di erogazione

Articolo 45. Secit e Commissione spesa pubblica.

Viene soppresso il Secit: le sue funzioni passano al dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e il personale torna alle amministrazioni di appartenenza o al dipartimento delle Finanze. Viene cancellata anche la commissione per la spesa pubblica, voluta dall'ex ministro Tommaso Padoa-Schioppa

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

La guida

Articolo 46. Consulenze nella Pa. Le

amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche a esperti privi di specializzazione universitaria se si tratta di professionisti iscritti in Ordini o Albi, o che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. Occorre però accertare la loro esperienza nel settore. Il ricorso a co.co.co. per svolgere funzioni ordinarie o il loro utilizzo come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti

Articolo 47. Incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi. Il

dipartimento della Funzione pubblica può verificare, tramite l'Ispektorato, il rispetto delle regole di incompatibilità tra gli incarichi pubblici. Per accertare le violazioni, l'Ispektorato per la funzione pubblica può avvalersi della Guardia di finanza e della collaborazione con il ministero dell'Economia

Articolo 48. Risparmio energetico. Le

pubbliche amministrazioni devono fornirsi di combustibile da riscaldamento e dei servizi di energia elettrica tramite le convenzioni Consip o comunque a prezzi non superiori a quelli praticati dalla stessa società

Capo VIII

Piano industriale della pubblica amministrazione

ARTICOLO 46**Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione**

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato».

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di colla-

borazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo».

ARTICOLO 47**Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi**

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente: «16-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispektorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il ministero dell'Economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.».

ARTICOLO 48**Risparmio energetico**

1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.

2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.

ARTICOLO 49

Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: «36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.) - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell'Economia e delle finanze - Di-

partimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».

Capo IX

Giustizia

ARTICOLO 50

Cancellazione della causa dal ruolo

1. Il primo comma dell'articolo 181 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».

ARTICOLO 51

Comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del ministro della Giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del Codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del Codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La guida

Articolo 49. Flessibilità del lavoro. Di regola, la Pa assume solo con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma può ricorrere a forme contrattuali flessibili per esigenze eccezionali e temporanee, ma mai per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per evitare abusi, la Pa non può ricorrere allo stesso lavoratore, con più tipi di contratto, per più di tre anni nell'ultimo quinquennio. Le amministrazioni devono trasmettere alla Funzione pubblica e alla Ragioneria dello Stato le convenzioni per l'utilizzo degli Lsu. Se sono violate le disposizioni di assunzione o di impiego, i lavoratori non possono chiedere alla Pa un contratto a tempo indeterminato, ma possono chiedere un risarcimento del danno

Articolo 50. Cancellazione della causa dal ruolo. Per alleggerire il contenzioso civile, viene prevista l'estinzione della causa quando le parti hanno disertato l'udienza per due volte consecutive

Articolo 51. Processo telematico. Si prova a sbloccare l'impasse del processo telematico. Starà al ministero della Giustizia fissare la data dalla quale sarà obbligatorio effettuare notifiche e comunicazioni a parti costituite e consulenti solo in via telematica. Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, nell'albo forense andrà indicato, per ogni professionista, anche l'indirizzo elettronico

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

La guida

Articolo 52. Semplificazione della procedura di iscrizione a ruolo e riscossione delle spese di giustizia.

L'agente della riscossione comunicherà all'interessato l'intimazione a pagare entro 30 giorni e nello stesso tempo invierà una cartella di pagamento con l'invito all'adempimento nei 20 giorni successivi

Articolo 53. Cause di lavoro.

Nelle cause in materia di lavoro viene introdotta la possibilità che il giudice pronunci una sentenza nella quale le motivazioni sono espresse in forma sintetica; solo quando la controversia presenta elementi di particolare complessità è ammesso un deposito delle motivazioni nei successivi 60 giorni

Articolo 54. Giustizia amministrativa e giacenza.

Viene dimezzato da 10 a 5 anni il periodo di tolleranza per la giacenza delle cause davanti alla giustizia amministrativa. Entro il termine le parti dovranno provvedere a un atto di riassunzione. La domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo amministrativo è condizionata alla presentazione di un'istanza urgente. Infine, vengono rafforzati i poteri organizzativi interni del Presidente del Consiglio di Stato

2. Il ministro della Giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del Codice di procedura civile.

5. All'articolo 16 del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal ministro della Giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al ministero della Giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».

ARTICOLO 52**Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia**

1. Dopo l'articolo 227 del Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, sono aggiunti i seguenti articoli: «Capo I - Riscossione mediante ruolo - Articolo 227-bis (L). (Quantificazione dell'importo dovuto). 1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211.

Articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento

to da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà a esecuzione forzata.

3. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate».

ARTICOLO 53**Razionalizzazione del processo del lavoro**

1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di procedura civile le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 420».

2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».

ARTICOLO 54**Accelerazione del processo amministrativo**

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».

2. La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, non è stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del Regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b).

3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, le parole: «le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sono sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa

istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

b) all'articolo 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Il presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.»;

c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino alla parola: «giurisdizionali.» sono sostituite dalle seguenti parole: «dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.»;

d) all'articolo 5, comma secondo, le parole «in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.

ARTICOLO 55

Accelerazione del contenzioso tributario

1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.

ARTICOLO 56

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 181 e 429 del Codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto legge, si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Capo X

Privatizzazioni

ARTICOLO 57

Servizi di Cabotaggio

1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili al settore.

2. Le risorse attualmente previste nello bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro-tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal Cipe, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione Spa nelle società Caremar - Campania Regionale Marittima Spa, Saremar - Sardegna Regionale Marittima Spa, Toremar - Toscana Regionale Marittima Spa, Siremar - Sicilia Regionale Marittima Spa è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione Spa e dalla Caremar Spa per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.

La guida

Articolo 55. Commissioni tributarie. Chiamata in causa degli uffici finanziari che nelle cause davanti alla Commissione tributaria centrale, instaurate per effetto di un loro ricorso, dovranno procedere alla presentazione di una dichiarazione che attesti il loro interesse a proseguire il contenzioso

Articolo 56. Fase transitoria. Viene disciplinata la fase transitoria, stabilendo che le disposizioni sull'estinzione delle cause civili per effetto dell'inerzia delle parti e quella sul processo del lavoro non si applicheranno ai procedimenti in corso

Articolo 57. Servizi di cabotaggio. Viene abolito il secondo periodo del comma 192 dell'articolo 2 della legge 662/96, che obbligava il Governo, per cessioni di una quota tale da comportare la perdita della maggioranza dell'ex Finmare o della Tirrenia e controllate, ad attendere il parere delle commissioni parlamentari competenti. Le partecipazioni detenute da Tirrenia nelle società Caremar, Saremar, Toremar, Siremar, vengono quindi trasferite gratuitamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana e Sicilia, su richiesta delle Regioni stesse da fare entro 120 giorni

LA MANOVRA D'ESTATE - IL DECRETO LEGGE

La guida

Articolo 57 (segue).**Servizi di cabotaggio.**

Sempre nei prossimi 120 giorni Puglia e Lazio possono chiedere il trasferimento gratuito a società da loro interamente partecipate dei beni e del personale utilizzati da Tirrenia e Caremar per i collegamenti con le Tremiti e con l'arcipelago Pontino

Articolo 58. Piano delle alienazioni immobiliari.

Regioni, comuni e altri enti locali individuano gli immobili da dismettere, che concorrono a formare il Piano delle alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso dopo 60 giorni dalla pubblicazione

Articolo 59. Finmeccanica.

Il ministero dell'Economia, in caso di delibera di aumenti di capitale da parte di Finmeccanica finalizzata a iniziative strategiche di sviluppo, è autorizzato a sottoscrivere azioni per un massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato: possono essere utilizzate le risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su contabilità speciale

4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini, le Regioni possono affidare, l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.

5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è soppresso.

ARTICOLO 58**Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti locali**

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.

3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo entro sessantagioni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al presente articolo. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddetto articolo si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui all'articolo 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediantе l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al presente articolo possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

ARTICOLO 59**Finmeccanica Spa**

1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della società Finmeccanica Spa, finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa società per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità speciale per le finalità del presente articolo.

Domani con «Il Sole 24 Ore» la seconda parte

I restanti articoli saranno pubblicati nel quotidiano in edicola domani, 27 giugno